



Comune di TORANO CASTELLO

Provincia di COSENZA

COMUNE

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Delibera n° 19 del 30/06/2021

OGGETTO:

Tassa rifiuti (TARI): Approvazione PEF Piano Finanziario e tariffe per l'anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:43 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Lucio Franco Raimondo	
PRESIDENTE	Mariolino Nicola Fava	
CONSIGLIERE	Valentino Adimari	—
CONSIGLIERE	Pasqualino Maio	
CONSIGLIERE	Francesco Ferraro	
CONSIGLIERE	Rosella Monica Argento	
CONSIGLIERE	Carmin De Rose	
CONSIGLIERE	Silvio Micieli	
CONSIGLIERE	Luigi Le Rose	
CONSIGLIERE	Alfonso Marturano	
CONSIGLIERE	Paolo Scrivano	—
CONSIGLIERE	Silvana Morcavallo	
CONSIGLIERE	Francesco Micieli	

Presenti: 11

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Mungo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Mariolino Nicola Fava nella sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI DA' ATTO DEL RISPETTO DELLE MISURE E DPI ANTIVIRUS COVID -19

Presenti 11 Votanti 11

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il terzo punto all'O.d.G. avente ad oggetto: *“Tassa rifiuti (TARI): Approvazione PEF Piano Finanziario e tariffe per l'anno 2021”*.

Relaziona il Consigliere Maio dando lettura degli atti e richiama la normativa vigente in materia delle tariffe TARI.

Esce alle ore 20.57 il Consigliere Marturano.

Presenti 10 – Votanti 10

Entra alle ore 20.58 il Consigliere Marturano

Presenti 11 Votanti 11

Chiede la parola il Consigliere Morcavallo e dice, per dichiarazione di voto, che il voto della minoranza sarà di astensione perché le aliquote sono determinate sulla base dei costi previsti nel Regolamento e del PEF e, pertanto, il Regolamento lo riteniamo, dice, non soddisfacente per le ragioni che saranno spiegate nel prossimo punto. Il Sindaco interviene dicendo che la questione tariffe TARI è complessa. Le regole Arera sono di difficile interpretazione e applicazione. Il servizio di raccolta rifiuti è in continua emergenza per insufficienze governative e regionali. I centri di raccolta sono ormai al collasso e in saturazione e il conferimento dei rifiuti, fatto fuori Regione, comporta un aumento dei costi di gestione. Mancano gli ecodistretti e il termovalorizzatore regionale è insufficiente. La situazione è difficile e ciò si riflette sulle tariffe. Si registra, dice il Sindaco, una continua crescita degli oneri di conferimento a carico dei comuni, oneri già insostenibili per effetto della crisi economica collegata anche all'emergenza sanitaria, per la necessità di ricorrere a costose migrazioni fuori regione degli scarti della lavorazione dei RSU oltre che per i costi elevati del trattamento dei rifiuti in impianti privati. Ancora, dice il Sindaco, non si è riusciti a determinare le condizioni indispensabili per il completamento dell'impiantistica pubblica, né i comuni, come già rappresentato più volte, nelle sedi opportune, riescono a provvedere autonomamente alla scelta risolutiva dei siti. Il PEF TARI, così elaborato, non dipende dalla nostra incapacità di determinare le tariffe ma, da una analisi dei costi dettagliata. A breve, dice, si procederà anche a un controllo preciso e capillare del territorio per combattere l'abbandono dei rifiuti. Invito tutti, dice, a fare una raccolta differenziata precisa e più attenta perché il mancato rispetto delle regole comporta l'aumento dei costi di gestione. Il voto della maggioranza sarà compatto perché il PEF è stato redatto nel rispetto delle direttive Arera. Gli ATO, dice il Sindaco, sono solo sulla carta! Manca una struttura dedicata, non ci sono risorse umane e strutturali all'uso dedicate, per cui, dice, si registrano anche queste difficoltà organizzative. Anche il COVID19, dice, ha inciso notevolmente sul costo delle tariffe e sulla gestione dei rifiuti come pure il conferimento dei rifiuti fuori Regione o addirittura fuori Italia. Ciò comporta, dice, aumenti di spesa. C'è, dice, un'emergenza e un fallimento del sistema!

Sentiti gli interventi

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: *“ il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Visto altresì, l'art. 1, comma 1 lett. b, del D.L. 6.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014, n. 68, che recita: *“.....omissis”* il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale”;

Richiamato l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/06, dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato inoltre l'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;

Considerato inoltre

> che la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

> che in data 31.10.2019 l’ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

- Delibera n. 443/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021” che approva il “metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR);

- Delibera n. 444/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR);

Rilevato, altresì, che per poter redigere il PEF, l’Amministrazione Comunale deve acquisire e coordinare i PEF grezzi trasmessi dai vari gestori, che per il Comune di Torano Castello si possono identificare nella Soc. Ecoplanet srl che gestisce il servizio di raccolta e trasporto rifiuti;

Vista la deliberazione di C.C. n. 30 del 22.09.2020 ad oggetto: “Approvazione del Regolamento TARI”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 07.05.2021 ad oggetto: “TARI - Approvazione tariffe anno 2021 - Conferma anno 2020”;

Visto il PEF e la relazione al PEF trasmessi dalla Società GF AMBIENTE S.R.L. all’uopo incaricata, giusta determinazione del Settore Finanziario n.128 del 12.11.2020 RG 605 del 12.11.2020, uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale (ALLA), con la relativa dichiarazione di assunzione di veridicità firmata dal legale rappresentante, giusta nota del 18.06.2021 Ns prot.6357 e presente in atti d’ufficio;

Esaminare le tariffe del tributo per l’anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) *Applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013*

b) *Scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.*

c) *applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 147/2013*

d) *applicazione delle agevolazioni tariffarie che in base ai DPCM di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 sono concesse alle diverse categorie di utenza per i problemi intercorsi per la chiusura temporanea delle specifiche attività o per il mancato utilizzo dell’immobile con diminuita produzione dei rifiuti aprivativa;*

Dato atto che tali agevolazioni rientrano nella facoltà del Comune il quale in base al comma 660 della Legge 147/2013 può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 della medesima Legge la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

Vista la legge n. 147 del 27.12.2013;

Vista la legge n. 68 del 2.05.2014;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i ;

Visto il vigente Regolamento che disciplina il tributo comunale sui rifiuti, approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 22/09/2020;

Visto il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), convertito nella Legge n. 27 del 24.04.2020;

Viste le delibere ARERA n. 443 e 444/2019 e n. 59/2020;

Visto il D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) ([GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020](#)) - Entrata in vigore del provvedimento il 26/09/2020;

Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 -2023), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30-12-2020, Supplemento Ordinario n. 46/L;

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire le scadenze di versamento della componente TARI per l’anno 2021 prevedendo di norma almeno due rate;

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021) che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l’articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione, spostati anch’essi dal 31 marzo al 30 aprile, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

Visto il Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56, “cosiddetto D.L. Proroghe” (disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103 del 30 -04-2021, che con l’articolo 3, comma 2), ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021;

Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 “cosiddetto Sostegni bis”, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID -19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 123 del 25 -05-2021, che all’articolo 52, comma 2), lett. b) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021 per i soli Enti che hanno incassato l’Anticipazione di Liquidità di cui al DL 35/2013 e ss.;

Considerato che, ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all’ente territorialmente competente affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per l’approvazione;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Torano Castello è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Vista la nota dell’A.T.O. Provincia di Cosenza – Organizzazione Servizio Rifiuti del 15.06.2021 Ns. prot. 6258 del 15.06.2021 con la quale il Direttore dell’Ufficio Comune Ing. R. Veltri comunica che l’Ufficio ATO Rifiuti - Cosenza, essendo ancora in fase di strutturazione e non essendo un E.T.C., non può attendere alla validazione del P.E.F.;

Visto il comunicato del 06-07-2020 ARERA con il quale si informa che a partire dal 03 -07-2020 è resa disponibile la piattaforma on-line per la trasmissione dei dati e documentazione elencati all’art. 6 Delib. 443/2019/R/Rif con trasmissione sul portale dell’Autorità entro 30 gg. dall’adozione degli atti;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Tutto ciò premesso;

Visto che la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visto il PEF e la relazione al PEF trasmessi dalla Società GF AMBIENTE S.R.L., all’uopo incaricata, che ha elaborato il PEF e i suoi allegati (All.A);

Dato atto che il PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’Anno 2021 deve essere determinato e approvato entro il 30.06.2021;

Vista la deliberazione di C. C. n. 40 del 30 ottobre 2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di

cui al D.lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2021, ad oggetto: “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023 - Anno 2021. Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2021 ai Responsabili dei Settori – Obiettivi”;

Visto il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile Settore Finanziario/Tributi, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria del Responsabile Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti prot.n.5905 del 07.06.2021, giusto verbale n.19 del 05.06.2021;

Visto l'atto di validazione favorevole a firma del Revisore dei conti sul piano economico finanziario TARI 2021 – Delibera ARERA 443/2019 del 22.12.2020 prot. 5906 del 07.06.2021;

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Vista la L. 147/2013;

Visto il DL 124/2019 conv. in L. 157/2019

Visto il DL 18/2020 conv. in L. 27/2020;

Visto il DL 34/2020 conv. in L. 77/2020;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020);

Vista la L. 178/2020 (Legge Bilancio 2021);

Ritenuto dover procedere in merito;

Sottoposto a votazione il presente punto per alzata di mano

Presenti 11 - Votanti 11 -

Con Voti favorevoli 9 Voti astenuti 2 (Marturano e Morcavallo)

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2021, (All. A) che è parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Di determinare per l'anno 2021, le tariffe della TARI, come riportate nel suindicato Piano Finanziario (All.A);

Di dare atto che le tariffe proposte e qui approvate assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano finanziario;

Di definire, ai sensi e per gli effetti della normativa e Regolamento citati in premessa, la riscossione del tributo TARI in numero due rate semestrali, e secondo le scadenze di seguito indicate:

Rata unica, scadenza al 31/07/2021;

1^ rata, scadenza al 31/07/2021;

2^ rata, scadenza al 31/10/2021, conguaglio e saldo successivo all'approvazione PEF 2021;

Di dare atto che, sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013 pari al 5%;

Di dare atto che ai fini delle agevolazioni tariffarie oggetto di riduzione COVID 19 è stata applicata sulla parte variabile una riduzione tenendo conto dei giorni dell'anno durante il quale l'immobile è rimasto sostanziale chiuso con ridotta produzione dei rifiuti. Le agevolazioni concesse sono a totale carico del ruolo dell'esercizio di competenza e non comportano aggravio di spesa.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore “Finanziario/Tributi” e alla Società Ecoplanet srl per tutti gli adempimenti conseguenti;

Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre

2019 n. 443/2019/R/rif;

Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA nei modi e termini di cui alla delibera ARERA 57/2020, mediante il portale telematico all'uopo predisposto;

Di trasmettere il presente atto all'ATO Rifiuti – Cosenza;

Di pubblicare il presente atto sul Sito Web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – Sez. Bilancio e sul Sito Sez. Gestione Rifiuti – ARERA. -

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti (31/10/2021);

Di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati all'ARERA per la successiva approvazione, in quanto l'Amministrazione Comunale coincide con l'EGATO;

In prosieguo, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale

Presenti 11 – Votanti 11 –

Con voti favorevoli 9 Voti astenuti 2 (Marturano e Morcavallo)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 01/06/2021

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio

Dr. Elio Angotti

F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott. Elio Angotti

F.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Elio Angotti

F.to

Data 01/06/2021

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Mungo

F.to

Il Presidente

Mariolino Nicola Fava

F.to

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì 08/07/2021 e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

N° 1164

del 08/07/2021

L'incaricato del Servizio

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Mungo

F.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Mungo

F.to

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Mungo